

Ragioni del Progetto di legge
per la formazione di un Battaglione
di Istruzione

Signori

Il difetto di ufficiali esperti
nell'arte della Guerra e nelle discipline
militari cresce di giorno in giorno e
tanto si fa più sentire in quanto che
sono esauriti tutti i fonti d'onde si
potevano trarre ufficiali capaci di
iniziare l'istruzione nei soldati.

E quando dei Bati ufficiali si sono
rimovuti nel primo periodo della Guerra,
il Collegio per figli di militari ha
somministrati quanti giovani avevano
raggiunto l'età necessaria a coprire la
carriera di sottotenenti; gli allievi della
Accademia militare che rimangono son
troppo giovani per far capitale di
loro in queste emergenze.

Per supplire adunque ai bisogni
dell'Esercito il Ministro mio predecessore
aveva meditato la formazione di un
Battaglione di Istruzione; ed io continuando
domi al dicastero di lui vengo per
ordine del Re a proporre al Parlamento
l'attuazione col seguente progetto di
legge, non senza avvertire però essere
l'intenzione del Ministero, quando la legge
venga approvata, di iniziare l'esecuzione
per via di una sola Compagnia da
svolgersi poi in un Battaglione secondo
che le circostanze siano per consigliare;

Carlo Alberto

Per Grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova &c.
Principe di Piemonte, &c. &c.

Nulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra e di Marina;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infuorato progetto di Legge sia presentato alla Camera dei Deputati dal nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina, il quale è altresì incaricato di sostenere la medesima.

Art. 1.^o

È istituito provvisoriamente un Battaglione d'istruzione, affine di formare buoni ufficiali per i Reggimenti di Fanteria.

Art. 2.^o

Qale Battaglione conterà di

Uno stato Maggiore composto di

1. Maggiore Comandante

1. Sottotenente o Sottotenente aiutante Maggiore in 2.^o

1. Chirurgo in 2.^o

1. Cappellano

1. Furiere Maggiore

1. Caporale Maggiore

1. Caporale Tamburino

di cinque Compagnie ciascuna della forza di

1 Capitano

1 Sottotenente

1 Sottotenente

1 Furiere

1 Caporale Furiere

5 Sergenti

5 Caporales

5 Sotto Caporales

2 Tamburini

100 Soldati

122.

Art. 3.

Il reclutamento del Battaglione sarà mandato ad effetto per via:
1.° Di Militari di altri Corpi Stati per questo fine proposti al
Ministero di Guerra dal rispettivo Comandante.

2.° Di giovani che vi si arruolino volontariamente.

Gli uni e gli altri dovranno:

a) Essere regnicoli.

b) Aver compiuto l'età di 18. anni; e non oltrepassare quella di 26.

c) Esser dotato di fisico robusto ed atto alle fatiche della guerra.

d) Far constare della propria buona condotta.

e) Sostener un esame di aritmetica; Geometria piana; lingua Italiana
ed elementi di Geografia.

Art. 4.

Coloro che vi si arruoleranno volontariamente dovranno obbligarsi a servire
fino a guerra finita.

Art. 5.

Gli impiegati e volontari negli Uffici Regj, che fossero ammessi al Battaglione,
conservaranno presso il rispettivo Ufficio il loro posto ed anzianità finché
siano promossi ufficiali.

Similmente gli studenti delle R. Università saranno ammessi agli esami
del rispettivo corso non ostante l'interruzione che occorra luogo ne' loro studi
per ragione del loro arruolamento nel Battaglione.

Art. 6.

I volontari saranno arruolati nel Battaglione come Soldati. Essi saranno
quindi promossi gradatamente ai gradi Superiori, secondo che consteranno meritevoli
ed idonei per via d'esami.

I Capitani, ufficiali e Caporali di altri Corpi vi passeranno bene col loro grado,
ma dovranno poi subire nei modi e tempi che saranno determinati dal
Ministero gli esami prescritti per ciascun grado.

Severehibito di promuovere un individuo ad un grado, per cui non si abbiano
più vacanze secondo il quadro stabilito all'art. 2.°, egli riceverà il
grado onorario.

Art. 7.

Coloro che nel modo suindicato avranno superato gli esami di Sergente, e
conseguente il grado potranno appiarsi dopo due mesi di esso grado (e dopo
un mese se in Campagna) a subire gli esami che saranno prescritti per la
promozione a Sottotenente secondo la proposta che ne farà il Comandante
del Battaglione.

Art. 8.

Il Battaglione è sottoposto alle Regole di Disciplina, e gode delle paghe,
e dei vantaggi fissati per i Reggimenti di Fanteria in quanto non sono contrarii

alle disposizioni della presente legge.

Per conseguente egli potrà anche entrare in Campagna quando non venisse ordinato.

art.º 9.º

Il Ministero di Guerra determinerà le norme speciali per l'amministrazione del Battaglione e per gli esami prescritti dagli art.º 3.º, 6.º e 7.º.

Romano addì 7.º genn. 1848.

L. Alberto

G. Humboldt